

(N. 2889)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 3234)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MARZO 1953

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche
per l'anno scolastico 1952-53

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti modificazioni:

Art. 5. - È sostituito dal seguente:

« Nelle provincie di Bolzano e Gorizia i membri della commissione per gli esami in

lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea ».

Art. 6. - Dopo le parole: « È data facoltà al Presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice », sono aggiunte le altre: « scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.